



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Ufficio di Segreteria per la Conciliazione

N. R.G.C. 986

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria delle seguenti istanze di tentativo facoltativo di conciliazione :

<i>PROPONENTE</i>	<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>OGGETTO</i>
SCHIRINZI GABRIELLA	Personale Docente Graduatorie di Circolo e d'Istituto	Richiesta ripristino punteggio ai fini giuridici

Amministrazione convenuta : I.I.S.S. "Quinto Ennio" Gallipoli

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro **DIECI GIORNI** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Lecce, 11/02/2020

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

986

USR PUGLIA - UFFICIO VI AT PROVINCIA DI LECCE
ISTANZA PER TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART

135, c. 4 ccnl 29/11/2007

La sottoscritta SCHIRINZI GABRIELLA

[REDACTED] domiciliata ai fini del presente atto presso lo studio dall'avv. Giovanni Morelli in Lecce alla via A. Manzoni n. 32/d (fax: 0832/387075, pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it),

PREMESSO CHE

- 1) L'istante è docente precaria inserita dal 2014 nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia, della provincia di Lecce, per le Classi di concorso A041, A026, A027, A047, A028 e A020.
- 2) In virtù del punteggio riconosciutole (dalla scuola Polo "IS Quinto Ennio di Gallipoli"), per i titoli ritualmente dichiarati e documentati con la domanda di aggiornamento del 2017, la stessa ha ottenuto ogni anno incarichi a tempo determinato.
- 3) Con decreto prot. 4353 del 07/11/2019, l'Istituto Quinto Ennio di Gallipoli, ha però riscontrato l'inesatta attribuzione alla stessa di 3,5 punti "per il servizio prestato presso l'Università di Padova, con contratto per attività formative di supporto", ed ha così disposto la rettifica del punteggio relativo al triennio 2017/2020;
- 4) Con successivo decreto prot. 0000172 del 14/01/2020 il predetto Istituto ha poi disposto che il servizio prestato dalla deducente dal 26/09/2017 al 25/09/2019 presso tale scuola, "...è da ritenersi prestato ai soli fini economici e non giuridici, con la conseguenza che allo stesso non va attribuito alcun punteggio";
- 5) Tale provv.to si appalesa illegittimo perché adottato in violazione della Tabella dei titoli allegata al DM 374/17.

6) Ove invece tale provvedimento risulti corretto, e cioè in sintonia con la predetta tabella, emerge evidente il danno nei confronti della deducente perché, oltre a negarle un diritto acquisito, a causa di un errore compiuto dalla stessa Amministrazione, e solo per colpa di quest'ultima intesa come apparato, **le preclude la possibilità di candidarsi al prossimo concorso pubblico straordinario (ex DL 126/19), per la mancanza dei tre anni di servizio necessari per l'ammissione;**

Il danno subito dalla deducente nella vicenda appare pertanto considerevole e va certamente addebitato all'Amministrazione. Si consideri al riguardo che, in disparte l'assoluta estraneità della deducente nella determinazione dell'errore del punteggio, quest'ultima, anche con il punteggio corretto, avrebbe comunque avuto diritto all'assunzione di incarichi presso gli altri Istituti destinatari della propria domanda, anche per altre classi di concorso.

Tanto premesso, la prof.ssa Schirinzi ha interesse a rivendicare, innanzi alla competente autorità giudiziaria, il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'illegittimo operato dell'Amm.ne nella vicenda e tanto per i seguenti

MOTIVI

1) Il punteggio oggetto di rettifica è quello prestato presso l'Università di Padova in base a contratti a tempo determinato regolarmente dichiarati e documentati dalla docente all'atto della domanda di inserimento. Tali contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e per tale motivo rientrano di diritto nel novero dei servizi di cui alla lettera D) "Titoli di Servizio" della Tabella B allegata al DM 374/17 che prevede l'attribuzione di pt 0,5. Per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 gg.

Da tanto la legittimità del punteggio della deducente e la spettanza dei 3,5 punti ritenuti illegittimamente non dovuti dall'Amm.ne in esito al controllo.

2) Ove invece la contestata rettifica si rilevi corretta, si appalesa evidente il diritto della deducente al risarcimento dei danni conseguenti all'errore di valutazione dell'Amm.ne. Ed infatti, come anticipato in narrativa, la Prof.ssa Schirinzi è stata inserita a domanda nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Lecce già a decorrere dall'a.s. 14/15, per diverse classi di concorso.

Nell'a.s. 2017/18 la stessa ha poi presentato domanda di aggiornamento ai sensi del DM 374/17.

In virtù dei titoli dichiarati e documentati in tale domanda ha avuto riconosciuto un punteggio che le ha consentito di conseguire ulteriori nomine a tempo determinato già a decorrere dall'a.s. 17/18.

Ed invero il suo punteggio è stato sempre confermato e convalidato dall'Amm.ne scolastica chiamata dalle norme vigenti in materia a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati con quelli richiesti dal bando, nonché la correttezza del punteggio assegnato in virtù di ogni incarico a tempo determinato (cfr. art. 8 D.M. 374/17).

Tale operazione di controllo va effettuata, dopo il primo inserimento, alla sottoscrizione del primo contratto, nonché ad ogni aggiornamento. Sicchè si può affermare che l'Amm.ne scol.ca, avendo confermato e convalidato più volte il punteggio della prof.ssa Schirinzi, ha ingenerato in quest'ultima, assolutamente in buona fede, un legittimo affidamento sulla sua correttezza. Tale affidamento ha portato la stessa ad assumere alcune scelte di vita quali ad esempio l'accettazione delle supplenze conferitele nel periodo di riferimento per ordine di graduatoria.

Senonchè è poi accaduto che la stessa Amm.ne, in data 7/11/2019, con provv.to prot. n.4353, abbia disposto la rettifica di detto punteggio e, conseguentemente, della posizione della prof.ssa Schirinzi nelle diverse graduatorie.

Ma non solo.

L'IS Quinto Ennio di Gallipoli ha poi disposto in data 14/1/2020 anche la cancellazione ai fini giuridici del servizio dalla stessa prestato presso tale istituto nei periodi:

- Dal 26/09/2017 al 2/10/2017;
- Dal 17/09/2018 al 29/09/2018;
- Dal 30/09/2018 al 27/3/2019;
- Dal 28/3/2019 al 12/6/2019;
- Dal 13/6/2019 al 15/6/2019;
- Dal 18/6/2019 al 18/6/2019;
- Dal 23/8/2019 al 23/8/2019;
- Dal 28/8/2019 al 28/8/2019;
- Dal 12/09/2019 al 25/09/2019 (SIC cfr provv.to prot. n. 172 del 14/1/2020 dell'IS Quinto Ennio di Gallipoli)

Orbene, in disparte i motivi di illegittimità del provv.to innanzi richiamato è evidente il danno che tale provvedimento ha determinato per la deducente.

Oltre alla perdita di tali servizi per un'eventuale ricostruzione di carriera ai fini giuridici ed economici, la cancellazione di tali periodi dal curriculum personale della prof. Schirinzi impedisce alla stessa di poter partecipare al concorso straordinario che verrà bandito a breve in applicazione del DL126/19, così come modificato con Legge di conversione N. 159/19, che prevede come requisito di ammissione un servizio di almeno tre anni. In virtù del contestato provv.to dell'IS Quinto Ennio la deducente ha infatti perso tale necessario requisito.

Ed allora si appalesa evidente il suo interesse a proporre azione giudiziaria anche per il risarcimento dei danni patiti nella vicenda, a causa dell'illegittimo operato dell'Amm.ne

ed in particolare della illegittima attribuzione e convalida del punteggio erroneamente assegnato. L'evidente errore dell'Amm.ne. che a prima vista sembrerebbe averla avvantaggiata, ha infatti cagionato alla prof.ssa Schirinzi un danno assolutamente ingiusto e permanente sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale.

Ed infatti, la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio sono **atti amministrativi** e come tali vanno trattati quanto alle conseguenze negative che da tale attività possano derivare, laddove colposamente esercitata.

E mette anche conto di premettere che nella presente sede risarcitoria non è assolutamente in questione la responsabilità o l'apporto di questo o quel singolo ufficio, bensì vale la qualificazione della colpa dell'amministrazione, "intesa come apparato" (pacifico a partire da cass. SS. UU, n. 500/99 sulla risarcibilità dell'interesse legittimo).

L'errore e la colpa sono evidenti e sono stati ammessi dalla stessa Amm.ne laddove in maniera piuttosto contraddittoria ha sostenuto: "*nell'ambito del controllo è stata riscontrata l'inesatta attribuzione di punti 3,5 per servizio prestato presso Università di Padova con contratto per attività formative di supporto*" (cfr. provv.to IS Quinto Ennio). Né sussistono dubbi sulla illiceità e/o illegittimità dell'operato stante il riconoscimento sul punto della stessa Amm.ne.

Anche il nesso di causalità fra provvedimenti dell'amm.ne ed eventi dannosi è evidente nella fattispecie.

Premessa l'ovvietà che è più frequente una richiesta risarcitoria collegata al **diniego** di un beneficio, successivamente risultato dovuto (in termini di mancato godimento di un bene della vita spettante), nondimeno non si può lasciare senza tutela un caso come il

presente. Invero nella fattispecie è l'attribuzione di un beneficio poi risultato NON dovuto a procurare il danno. Ma il contenuto, positivo o negativo del provvedimento illegittimo non sposta la responsabilità risarcitoria.

Insomma sussistono nella vicenda tutti gli elementi richiesti dall'ordinamento (danno, colpa, nesso di causalità ecc. ecc.) ai fini del riconoscimento del rivendicato diritto risarcitorio, sia che si prospetta una responsabilità dell'Amm.ne di tipo aquiliano sia che si propenda per la tesi della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. Lav. 26/03/2008 n. 7858; Cons. Stato 21/2/2005 n. 551; Cass. SS.UU. n. 500/99).

Quanto al danno patrimoniale basti pensare alla **perdita di chance** nello stesso ambito scolastico, con la possibilità di coltivare l'insegnamento o comunque di conseguire altri incarichi in virtù del punteggio effettivamente spettante, ed accumulare legittimo punteggio e servizio anche in vista della partecipazione al prossimo concorso straordinario. Tale danno è da quantificarsi con riferimento allo stipendio annuo lordo da docente di ruolo di prima nomina, in vista di un'auspicata partecipazione con esito positivo al prossimo concorso straordinario, e comunque di una corretta ricostruzione dell'anzianità di carriera.

Quanto al danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, certamente più consistente, si deve far riferimento innanzitutto al punteggio che la stessa ha accumulato con il servizio prestato di fatto, punteggio poi decurtato. Ove l'Amm.ne non avesse ingenerato l'affidamento di cui s'è detto, l'istante si sarebbe certamente determinata diversamente, optando per altra tipologia di servizio o per le supplenze effettivamente spettanti (in virtù del punteggio corretto) e comunque utili ai fini della maturazione di ulteriore servizio. Per non parlare della possibilità che la stessa, messa per tempo di fronte all'impossibilità di conseguire contratti che l'Amm.ne oggi afferma essere stati

illegittimi, avrebbe potuto intraprendere anche differente attività lavorativa, anche in altri ambiti, non escluso quello privato. Si vuol dire che il comportamento e le decisioni di chiunque sono determinate dalle condizioni concrete in cui ci si trova e dal legittimo affidamento ad esse collegato. Allorchè tali condizioni a distanza di anni vengono cancellate con effetto retroattivo è ovvia la responsabilità risarcitoria di chi ha determinato il tutto. Da qui il diritto al risarcimento in forma specifica con il riconoscimento a titolo risarcitorio del punteggio previsto per il servizio prestato presso l'IS Quinto Ennio, ad ogni fine giuridico.

Con riferimento al danno biologico si lamentano gli effetti dirompenti dell'illegittimo operato dell'Amm.ne sulla condizione di salute psico-fisica strettamente connessa ad una stabile posizione lavorativa.

Evidente infine è il danno morale e il danno esistenziale secondo l'insegnamento della corte costituzionale (CC n. 233/03, vedi anche Cons Stato Sez. VI 16/3/05 n. 1096). Gli errori dell'amm.ne che la deducente ha finito con il pagare suo malgrado solo a distanza di diversi anni, allorchè aveva già pianificato la propria esistenza (partecipazione al concorso), hanno inevitabilmente peggiorato la qualità della vita sia sul piano delle relazioni umane che su quello del contesto personale e familiare.

Solo questi ultimi sono danni prudenzialmente quantificabili in non meno di €. 90.000,00, e cioè circa €. 30000,00 per ogni anno di permanenza nella situazione ingenerata dall'Amm.ne, o nella diversa superiore misura che si quantificherà nell'eventuale contenzioso giudiziale.

Tutto quanto premesso

CHIEDE

Che venga espletato presso codesto ufficio del Contenzioso il tentativo di conciliazione facoltativo della presente controversia instaurata con il MIUR - **USR PUGLIA UFFICIO VI AT LECCE** e con l'**IS QUINTO ENNIO DI GALLIPOLI** (cf 82001870755).

Per l'espletamento del tentativo di conciliazione la sottoscritta indica e delega sin da ora quale proprio rappresentante l'avv. Giovanni Morelli domiciliato in Lecce alla via A. Manzoni n. 32/D (fax 0832/387075, pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it). Ad ogni buon fine, ove l'avv. Morelli fosse impossibilitato a prender parte al tentativo di conciliazione per il giorno che verrà fissato dall'Ufficio di Conciliazione dell'AT di Lecce e salva la possibilità di richiesta di un differimento ad altra, la deducente si riserva comunque di delegare altro rappresentante e/o di partecipare personalmente.

Copia della presente istanza viene trasmessa via pec all'indirizzo usple.@postacert.istruzione.it dell'A.T di Lecce, di via Cicolella 11 in Lecce, dove ha sede la segreteria provinciale di conciliazione dell'AT di Lecce, di cui all'art 135, c. 3 CCNL 2007, e all'indirizzo pec LEIS012001@pec.istruzione.it e mail LEIS012001@istruzione.it dell'IS Quinto Ennio di Gallipoli.

Si allega copia del documento di riconoscimento della deducente.

Lecce, 28/01/2020

In Fede

Prof.ssa Gabriella Schirinzi

